

STATUTO

**GIRO DI BOA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA CRISCUOLO 5

Numero REA: BR - 148016

Codice fiscale: 02464400742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 4251

Allegato "A"

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

"GIRO DI BOA Società Cooperativa Sociale a.r.l."

TITOLO I° - Denominazione - sede - durata - attività:

ART.1 - E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 c.c., denominata: "GIRO DI BOA Società Cooperativa Sociale a.r.l."

La società è disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata.

La cooperativa, senza fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra società e soci, saranno previsti e disciplinati in apposito regolamento che sarà predisposto dall'organo amministrativo e verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi. Gli Amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio ai sensi dell'art.2513 c.c.

In relazione alla qualità di cooperativa a mutualità prevalente la società:

- 1) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati del 2,5% (due virgola cinque per cento);
- 2) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- 3) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- 4) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero suo patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.2 - La società ha sede in Mesagne, all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà modificare detto indirizzo nell'ambito del Comune di sede ed istituire filiali, agenzie e rappresentanze e provvedere alla loro soppressione.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro Imprese.

ART.3 - La durata della società è fissata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea. In caso di proroga della durata spetta al socio dis-

senziante il diritto di recesso che verrà esercitato nei modi e nei termini di cui al successivo art.10.

ART.4 - La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea. Su delibera dell'organo amministrativo potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà quindi, a titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si representerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

ART.5 - La società, che è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative, ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-

tata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Considerato lo scopo mutualistico nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, può gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

1) la gestione e lo svolgimento di attività diverse, agricole e agroalimentari e commerciali promuovendo lo sviluppo e la pratica delle nuove tecnologie e di servizi, al turismo e alle varie esigenze finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

2) gestione di strutture idonee al commercio di libri nuovi ed al recupero e riutilizzo di materiale culturale usato come libri, riviste, fumetti, stampe e materiale vario di collezionismo, antiquariato e artigianale compresa la loro commercializzazione e lo scambio anche attraverso l'attivazione di punti di mercato sia su aree private che pubbliche nonchè attraverso l'utilizzo delle nuove opportunità di commercio telematico (e-commerce);

3) lavori nel settore dell'edilizia e della relativa manutenzione e del settore agro-alimentare nelle fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione oltrechè a lavori rivolti al recupero di coltivazioni e delle tradizioni di cultura popolare;

4) gestione di strutture pubbliche con relativa manutenzione;

5) assistenza agronomica e manutenzione del verde quali progettazione e realizzazione di parchi e giardini, censimenti del verde, progettazione e realizzazione di impianti, lavori di imboschimento e di risanamento di siti inquinati e gestione del verde pubblico e privato;

6) gestione di campi sportivi e di altri impianti per il tempo libero;

7) servizi di pulizia, civili ed industriali nonchè servizi di trasporto di cose e di persone, per conto proprio e per conto terzi, ivi compresa l'attività di noleggio con e senza conducente;

8) gestione di centri diurni, residenziali e non, ed altre strutture con carattere animativi e ludico, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, la realizzazione di eventi e spettacoli artistico-culturali e la somministrazione e vendita di prodotti alimentari in genere;

9) gestione di attività educative, anche con la realizzazione di complessi sportivi, organizzando laboratori per l'apprendimento ed il perfezionamento di attività e pratiche che aiutino l'inserimento sociale degli individui;

10) attività, centri e servizi di formazione autonoma;

11) attività di sensibilizzazione della comunità locale

all'attenzione, disponibilità ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;

12) attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate nonché di affermazione dei loro diritti;

13) attività di formazione a vario titolo a favore di persone svantaggiate socialmente.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e della Comunità Europea. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà quindi, a titolo esemplificativo:

a) può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale;

b) assumere interessenze e partecipazioni sono qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si representerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

e) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la

raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO II° - Capitale e quote

ART.6 - Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento) ciascuna.

Le quote sociali sono indivisibili ed intrasferibili per causa di morte.

Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra vivi a terzi estranei alla società senza il consenso prestato per iscritto dall'Organo amministrativo della società.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione deve pertanto notificare la propria proposta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. L'organo amministrativo comunicherà al socio il provvedimento autorizzativo o di diniego entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Nel caso di provvedimento negativo il socio ha il diritto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

Mancando anche il consenso dell'assemblea, il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa potrà esercitare il diritto di recesso.

Titolo III° - Soci

ART.7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi in qualità di soci i lavoratori di ambo i sessi, di cittadinanza italiana, che abbiano conseguito la capacità di agire e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e cooperare per il suo sviluppo.

Possono essere altresì ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi in numero non superiore ai limiti consentiti dalla legge.

In nessun caso può essere socio colui che eserciti in proprio impresa identica o affine a quella esercitata dalla cooperativa o in concorrenza con quest'ultima, salvo espressa e specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Possono essere, altresì ammessi, anche soci sovventori nei limiti consentiti dalla legge nella misura idonea a non perdere i requisiti della mutualità prevalente.

ART.8 - Chi intende essere ammesso come socio presenterà all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva capacità di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di obbligarsi a rispettare lo statuto sociale, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società cooperativa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e

l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art.7, delibererà sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Registro Imprese, dopo che il nuovo socio ammesso avrà effettuato il versamento della quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Se i versamenti non verranno effettuati entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione, questa diventerà inefficace.

ART.9 - I soci momentaneamente non impegnati in modo diretto nell'attività della cooperativa potranno svolgere la loro attività presso terzi esercenti imprese che esplicano attività anche identiche a quelle della cooperativa, previa autorizzazione scritta dell'Organo amministrativo della Cooperativa.

TITOLO IV° - Recesso - esclusione - morte del socio:

ART.10 - Il socio può recedere dalla società oltre che nei casi previsti dalla legge anche in quelli previsti dal presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R. Questo dovrà esaminare la richiesta entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento e comunicarla al socio. In caso di rigetto della domanda il socio potrà proporre opposizione in via giudiziaria.

Può essere escluso dalla società il socio che si trovi nelle condizioni previste dall'art.2533 c.c.

Il caso di morte del socio i suoi eredi avranno diritto alla liquidazione della quota del socio defunto.

In tutti i casi di recesso, esclusione o morte del socio, per la liquidazione della quota del socio uscente, si applicherà l'art.2535 c.c.

TITOLO V° - Trattamento economico dei soci:

ART.11 - Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

I ristorni ai soci andranno effettuati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici secondo criteri approvati dall'Assemblea che approva il bilancio.

TITOLO VI° - Assemblea:

ART.12 - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Essa viene convocata dall'Organo Amministrativo della Società, anche fuori della Sede sociale, purché in Italia, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita ai Soci, almeno giorni otto liberi prima di quello fissato per

l'Adunanza, nel domicilio dei medesimi, quale risulta dal Registro Imprese.

Nella lettera di convocazione, nella quale dovranno essere specificati giorno, ora e luogo di riunione, dovrà essere indicato l'Ordine del Giorno.

Con la stessa lettera potrà essere fissata l'Adunanza di seconda convocazione, nella ipotesi che la prima vada deserta. La seconda convocazione non potrà essere fissata per lo stesso giorno della prima. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, che non sia Amministratore o dipendente della Società, mediante delega scritta. La delega conferita per la prima convocazione conserva la sua validità anche per la seconda convocazione.

Il diritto di ciascun Socio ad intervenire nelle Assemblee, così come la regolarità della delega, saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora, in proprio o per delega, vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano o siano informati l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale della società, se nominato.

L'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale si intendono informati qualora abbiano dichiarato preventivamente e per iscritto, con documento da conservarsi negli atti della società, di essere a conoscenza della riunione e degli argomenti da trattare e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In sua assenza, per legittimo impedimento, l'Assemblea designa il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni delle Assemblee sono fatte constatare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, il verbale viene redatto da Notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

Nelle Assemblee ciascun Socio avrà diritto ad un voto qualunque sia la sua partecipazione nel capitale della società.

L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina delle cariche sociali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti in assemblea.

Restano salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse e specifiche maggioranze.

TITOLO VII° - Amministrazione:

ART.13 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico eletto dall'Assemblea fra i Soci operatori. L'Amministrato-

re Unico dura in carica fino a revoca.

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri sia per la gestione ordinaria che per quella straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente sono a lui conferite tutte quelle facoltà e quei poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei Soci.

Egli ha quindi, tra le altre, le facoltà: di acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili registrati, mobili e diritti reali di godimento; di consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari; di rinunciare ad ipoteche legali, e sonerando i competenti Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni loro personale responsabilità al riguardo; di dare fidejussioni e garanzie sia personali che reali anche a favore di terzi; di transigere e compromettere ad arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; di autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, presso Banche ed Istituti di Credito in genere nonché presso ogni altro Ufficio ed Ente sia pubblico che privato; di stipulare contratti ed assumere appalti con pubbliche e private amministrazioni, provvedendo a tutte le pratiche relative e conseguenziali; di nominare avvocati e procuratori alle liti; di autorizzare l'esercizio delle azioni giudiziarie sia attive che passive dinanzi a tutte le Giurisdizioni (Ordinarie e Speciali) ed in qualsiasi grado del giudizio; di nominare procuratori ad negotia sia per singoli affari che per intere categorie di affari, stabilendone i poteri ed i compensi.

All'Amministratore Unico della Società spetta la firma sociale e la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, la stessa potrà nominare, in luogo dell'Amministratore Unico, due o più coamministratori, con firma libera e disgiunta. Anche i co-amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori e durano in carica fino a revoca o dimissioni.

In luogo dei co-amministratori e dell'amministratore unico può essere nominato un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri anche non soci.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato esecutivo o uno o più Amministratori delegati, stabilendone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, si riunisce sia presso la sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od utile, ovvero quando ne

sia fatta richiesta da due dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta con avviso da farsi pervenire ai consiglieri e ai sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine è ridotto ad un giorno. L'avviso di convocazione può essere spedito anche a mezzo telefax, posta telematica o altro sistema, purchè risulti documentato e garantito il ricevimento nel termine sopra stabilito.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente e da uno dei suoi membri, nella veste di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, quando nominato, o i coamministratori, quanto nominati, sono investiti degli stessi poteri spettanti all'Amministratore Unico.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando nominato, spetta la firma sociale e la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO VIII° - Organo di controllo:

ART.14 - Divenendo obbligatorio per legge, verrà nominato il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I Componenti il Collegio sindacale dovranno avere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e saranno investiti dei compiti di cui all'art.2403 c.c.

Il Collegio sindacale avrà anche il controllo contabile sulla società.

TITOLO IX° - Esercizio sociale - Bilancio:

ART.15 - Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo della Società procederà alla formazione del bilancio Sociale con il conto profitti e perdite, nei modi di legge.

Quando particolari esigenze di ordine sostanziale e/o fiscale lo richiederanno, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera: sulla ripartizione dei ristorni; sulla quota di utili da destinare a riserva legale a norma dell'art.2545 quater primo comma c.c.; sulla quota di utili da destinare al Fondo mutualistico a norma dell'art.2545 quater secondo comma c.c. ; sulla destinazione degli utili, che dovranno essere attribuiti come segue:

- ai soci verrà attribuito un dividendo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di punti due e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il rimanente importo verrà destinato a fondo di riserva indisponibile.

Il pagamento degli utili verrà effettuato presso la Cassa designata dall'Organo Amministrativo della Società ed entro il termine che verrà fissato annualmente dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

E' salvo, in ogni caso, il potere dell'assemblea di creare riserve disponibili e/o riserve indivisibili nei limiti prescritti dalla vigente normativa.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici con i soci. La distribuzione dei ristorni potrà essere effettuata anche nel modo indicato dall'art. 2545-sexies c.c.

TITOLO X° - Scioglimento e liquidazione:

ART.16 - Verificandosi ipotesi di scioglimento della società previste dalla legge, l'Organo Amministrativo dovrà effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari prescritti e convocare l'Assemblea che determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri in osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'intero patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato dai Soci ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma dell'art. 2514 c.c.

TITOLO XI° - Clausola compromissoria:

ART.17 - Nei limiti consentiti dalla legge, qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci o fra alcuni di essi, loro eredi e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, verrà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società ed a richiesta della parte più diligente. L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo impugnabile secondo diritto. Le relative spese staranno a carico del soccombente. Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO XII° - norma generale di rinvio:

ART.18 - Per quant'altro non previsto si applicano le norme di legge in materia.

F.to ARESTA GIUSEPPE

F.to BRUNO ALESSANDRO

F.to D'AGOSTINO DOMENICO

F.to Notaio CAFARO Antonella Maria

Risultano firme marginali ed apposto sigillo notarile.

[illegible]